Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI SCHIAVONE	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI STELLA

Riunione del 29/10/2026

FATTO

Con ricorso del 12 marzo 2026 (preceduto da reclamo del 19 febbraio 2026) il ricorrente contesta il diniego di indennizzo, da parte dell'impresa convenuta, relativo al sinistro denunciato come furto di un paio di sci (oltre attacchi e bastoncini) avvenuto all'esterno di un rifugio presso una località di montagna, deducendo la genericità della motivazione e l'assenza di concreti elementi a sostegno del diniego. In particolare, riferisce che l'impresa avrebbe affermato che il furto "*non è avvenuto in nessuna delle modalità previste dalla polizza*", senza specificare le ragioni per le quali la dinamica denunciata non sarebbe riconducibile alle fattispecie assicurate, né individuare gli elementi della perizia incompatibili con la ricostruzione fornita.

Il ricorrente lamenta, inoltre, che, nel successivo riscontro al reclamo, l'impresa si sarebbe limitata a elencare tutte le fattispecie di furto contemplate dal contratto, dichiarandole non verificatesi, senza esaminare le circostanze del caso concreto né richiamare puntualmente le pertinenti condizioni di polizza. Su tali basi, sostiene che il diniego sia privo di una motivazione specifica e verificabile e, pertanto, non rispetti i criteri di trasparenza e corretta gestione dei sinistri.

Con le conclusioni il ricorrente formula le seguenti domande: "*Chiedo all'Arbitro Assicurativo di valutare la correttezza del rigetto opposto da [omissis] e di verificare se la motivazione fornita sia adeguata, specifica e coerente con la dinamica del sinistro e con le garanzie previste dalla polizza. In particolare chiedo che l'Arbitro accerti: 1) che la compagnia non ha fornito alcuna prova o argomento tecnico per escludere che la sottrazione sia avvenuta con modalità compatibili con il furto con destrezza; 2) che la risposta al mio reclamo è priva di analisi del caso concreto e non indica gli articoli contrattuali applicati al diniego; 3) che la dinamica del fatto rientra nella fattispecie prevista di 'furto con destrezza'. Chiedo quindi che la compagnia sia invitata a riconsiderare il sinistro come indennizzabile*".

Con le controdeduzioni l'impresa, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"), in quanto le domande del ricorrente richiederebbero all'Arbitro l'esame di questioni tecnico-estimative che necessitano di ulteriori accertamenti istruttori preclusi in questo procedimento.

L'impresa argomenta altresì sull'infondatezza nel merito del ricorso. Deduce che, sulla base della dinamica denunciata – anche alle competenti autorità – e delle risultanze peritali acquisite in sede istruttoria, il sinistro non sia riconducibile ad alcuna delle fattispecie coperte dalla polizza, segnatamente scippo, rapina o furto con destrezza. In particolare, rileva che l'autore della sottrazione non avrebbe fatto ricorso ad alcuna particolare abilità, astuzia o rapidità idonea a eludere o sorprendere la vigilanza dell'assicurato, poiché i beni, al momento dell'evento, si trovavano al di fuori della sua sfera di sorveglianza, essendo stati lasciati temporaneamente incustoditi all'esterno del rifugio.

Secondo l'impresa, il danno sarebbe pertanto riconducibile a una condotta imprudente dell'assicurato e integrerebbe, al più, un'ipotesi di furto semplice, non rientrante tra i rischi assicurati. Richiamando la disciplina del codice penale e la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di furto con destrezza, l'impresa evidenzia che tale fattispecie presuppone una condotta caratterizzata da particolare abilità o astuzia dell'agente, idonea a eludere la vigilanza del detentore del bene, requisito che non ricorrerebbe nel sinistro *de quo*.

L'impresa ritiene quindi legittimo e conforme alle previsioni contrattuali il diniego di copertura e chiede di dichiarare il ricorso inammissibile e, comunque, infondato.

Con la memoria di replica, il ricorrente deduce l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'impresa, atteso che le domande non necessiterebbero di ulteriori accertamenti istruttori, bensì esclusivamente di una valutazione giuridica della correttezza del diniego di copertura, sulla base di fatti documentati e non contestati.

Sostiene, inoltre, che l'impresa abbia fornito un'interpretazione eccessivamente restrittiva della clausola relativa al "*furto con destrezza sull'Assicurato*", contraria ai canoni ermeneutici applicabili alle clausole predisposte unilateralmente dall'assicuratore. Precisa che i beni si trovavano nella propria sfera di vigilanza, essendo collocati in un'area dedicata, con un suo allontanamento di breve durata e mantenendo un controllo visivo sugli stessi.

Il ricorrente contesta altresì il richiamo operato dall'impresa alla giurisprudenza penale in materia di furto con destrezza, ritenendo che essa riguardi la configurazione dell'aggravante

prevista dal codice penale e non l'interpretazione della copertura assicurativa oggetto della controversia.

Con le controrepliche l'impresa insiste nell'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata in sede di controdeduzioni e, in subordine, chiede il rigetto del ricorso, riproponendo le argomentazioni sull'infondatezza dello stesso nel merito.

DIRITTO

La controversia oggetto di decisione del Collegio concerne l'operatività della garanzia "*Furto*", inclusa nella polizza stipulata tra le parti, relativamente alla sottrazione di beni di proprietà del ricorrente, avvenuta al di fuori di un rifugio presso una località sciistica, come denunciato dal contraente assicurato.

Il ricorrente, in particolare, chiede che venga accertata l'illegittimità del diniego di indennizzo, deducendo che la dinamica del sinistro rientri nell'ambito di operatività della garanzia prevista per il furto con destrezza. Chiede, conseguentemente, che il sinistro venga riconosciuto come indennizzabile ai sensi di polizza.

Così delimitato il tema della decisione, l'impresa eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 8, Decreto, posto che il ricorrente "*intenderebbe chiedere all'arbitro l'esame di questioni tecnico-estimative che necessitano di ulteriori accertamenti tecnici non contemplati in tale sede*". Al contrario, il ricorrente, in sede di repliche, specifica di non chiedere all'Arbitro "*alcun nuovo accertamento peritale né l'espletamento di prove tecniche o testimoniali, ma esclusivamente una valutazione giuridico-contrattuale della correttezza del diniego, sulla base di fatti pacifici, documentati e non contestati*".

L'eccezione dell'impresa resistente, ad avviso del Collegio, è infondata.

Innanzitutto, va rammentato su un piano generale che il procedimento dinanzi a questo Arbitro è retto dai principi generali del processo civile, incluso quello che vuole il giudice *peritus peritorum*; nessun automatismo si dà dunque tra natura scientifica o tecnica delle questioni da dirimere e necessità di nomina – in questa sede comunque preclusa – di una consulenza tecnica (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2024, n. 13603), ben potendo il Collegio valutare congruo il compendio documentale a propria disposizione, per addivenire ad una decisione della controversia resa secondo diritto (cfr. Coll. di Coordinamento ABF, 15 dicembre 2016, n. 10929), nel rispetto dell'art. 3, comma 3, Decreto, secondo cui "*le controversie sono esclusivamente documentali*" e l'Arbitro "*non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali*" (come già affermato nella Decisione AAS, n. 397/2026).

In secondo luogo, il ricorrente chiede a questo Arbitro di accertare il suo diritto all'indennizzo ai sensi delle condizioni generali di assicurazione (di seguito, anche CGA) applicabili al caso di specie e, segnatamente, di valutare se il sinistro occorsogli sia riconducibile al furto con destrezza rientrante tra le ipotesi coperte dall'assicurazione (riconducibilità esclusa dall'impresa). Tale questione appare puramente interpretativa e la decisione in merito risulta compatibile con la natura prettamente documentale del presente procedimento (salva la facoltà dell'Arbitro Assicurativo di sentire le parti nei casi di cui all'articolo 11, comma 4 del

Decreto). Sembra opportuno anche precisare, sebbene il ricorrente non abbia richiesto la condanna dell'impresa alla corresponsione di una somma di denaro, che tra gli allegati al ricorso sono presenti le fatture d'acquisto dei beni oggetto di furto.

Sempre in fase di premessa, il Collegio osserva che l'impresa, soltanto con la memoria di controrepliche, ha versato in atti la relazione redatta dal perito incaricato per il sinistro in questione.

Si potrebbe, pertanto, porre la questione se l'allegazione della perizia soltanto in sede di controrepliche abbia determinato una lesione del principio del contraddittorio, impedendo alla controparte di interloquire compiutamente sulle risultanze tecniche del perito dell'impresa e, conseguentemente, se tale documento debba essere dichiarato inammissibile.

Il Collegio, invero, ritiene che la produzione in esame debba considerarsi ammissibile.

Già con le controdeduzioni l'impresa ha menzionato fra gli allegati la perizia in questione e ne ha riportato nel corpo della memoria i passaggi essenziali ritenuti rilevanti ai fini della decisione, sebbene il documento non sia stato prodotto per un mero errore materiale, come dichiarato da parte resistente con messaggio di posta elettronica certificata inoltrato alla Segreteria Tecnica in data 21 aprile 2026, successivamente all'invio delle controdeduzioni al ricorrente.

La circostanza che le considerazioni del perito ritenute dall'impresa come dirimenti ai fini della decisione fossero state già state riportate nel corpo delle controdeduzioni, con possibilità quindi per il ricorrente di contraddire al riguardo nella memoria di replica, consente a quest'Arbitro di considerare la produzione della perizia, pur con il secondo atto difensivo, pienamente ammissibile. Tanto più che, sotto il profilo del contenuto, nella relazione in esame il perito incaricato dall'impresa (a parte la valutazione economica del danno subito dall'assicurato, comunque non rilevante in questa sede) si è limitato a recepire la descrizione della dinamica del sinistro da parte dell'assicurato e a esprimere una sua valutazione giuridica sulla non riconducibilità dell'evento alla fattispecie del furto con destrezza, valutazione poi fatta propria dall'impresa nella sua difesa.

Venendo al merito della controversia, il fatto storico della sottrazione dei beni è incontestato tra le parti. Anche la dinamica del furto riferita dal ricorrente, risultante tra l'altro dal verbale di denuncia-querela, non è oggetto di contestazione da parte dell'impresa.

In data 1° febbraio 2026, alle ore 14:00 circa, il ricorrente durante una brevissima sosta presso un rifugio in una località di montagna, riponeva gli sci in un deposito – presumibilmente l'apposita "rastrelliera" – adiacente all'ingresso e mentre si allontanava per pochi minuti, mantenendone comunque secondo quanto riferisce il contatto visivo, constatava che al suo ritorno ignoti avevano sottratto la sua attrezzatura sciistica (sci, attacchi e bastoncini).

La questione rilevante ai fini della decisione e oggetto di discussione fra le parti riguarda, come si è anticipato, la riconducibilità o meno del sinistro alla fattispecie del furto con destrezza, che risulta inclusa nelle ipotesi coperte dalla polizza sottoscritta dal ricorrente.

Per quanto riguarda le previsioni contrattuali che rilevano ai fini della decisione, la sezione B delle CGA disciplina la garanzia "*Furto*", sottoscritta dal ricorrente, definendo, all'art. 37, i rischi inclusi, mentre l'art. 39 elenca le esclusioni.

La garanzia risulta, pertanto, costruita secondo il modello dei rischi nominati, in quanto individua direttamente gli eventi suscettibili di indennizzo, anziché prevedere una categoria generale di rischio successivamente delimitata mediante clausole di esclusione. Più volte la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "*stabilire se un dato evento sia o non sia compreso tra quelli previsti da una polizza assicurativa è questione unicamente d'interpretazione del contratto, non d'altro*" (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 settembre 2023, n. 25768). Ancora, in materia di interpretazione del contratto, costituisce indirizzo pacifico in giurisprudenza quello per cui "*Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'articolo 1362 all'articolo 1365 del codice civile e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'articolo 1366 del Cc all'articolo 1371 del Cc*" (Cass. civ., Sez. II, 12 novembre 2024, n. 29161).

Ciò premesso, il ricorrente sostiene che il rischio incluso nel quale rientrerebbe il sinistro in oggetto è quello descritto al punto 11 dell'art. 37 delle CGA: "*(…) il furto con destrezza sull'Assicurato e/o i suoi familiari, avvenut[o] al di fuori dei locali dell'abitazione assicurata e nel mondo intero (…)*" (la clausola non contempla fra i rischi inclusi il furto semplice). Infatti, secondo la tesi difensiva del ricorrente, il furto sarebbe avvenuto nelle seguenti circostanze di fatto: "*allontanamento brevissimo, controllo visivo intermittente, area destinata dal rifugio al deposito sci, sottrazione rapida e silenziosa, elementi perfettamente compatibili con la definizione contrattuale di destrezza*".

L'impresa resistente sostiene invece che l'evento, per come denunciato dal ricorrente, non rientri nell'ipotesi di furto con destrezza coperto dalla polizza, atteso che il malvivente, al fine di perpetrare il furto, non ha dovuto servirsi di particolare abilità al fine di eludere la sorveglianza. Al fine di poter integrare tale fattispecie, infatti, non sarebbe sufficiente la mera distrazione della vittima, ma è necessario che il ladro ponga in essere un'azione studiata frutto di particolare abilità. L'evento denunciato difetterebbe quindi dei requisiti della fattispecie penale di furto con destrezza prevista dal combinato disposto degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 4, cod. pen. e indennizzabile secondo le condizioni di polizza, tanto più che queste prevedono il furto con destrezza *"sull'Assicurato e/o suoi familiari',* ossia – secondo l'impresa – "*sulla sua persona*".

Sul punto il Collegio osserva che non è condivisibile la tesi del ricorrente per cui la fattispecie del "*furto con destrezza*" non dovrebbe essere intesa, come fa invece l'impresa, tramite il richiamo alla giurisprudenza penale sull'aggravante speciale del furto (art. 625 n. 4 cod. pen.), bensì esclusivamente sulla base delle previsioni contrattuali di cui alla polizza.

Nell'ipotesi in cui la polizza non preveda un'apposita definizione di "*furto con destrezza*" (come nel caso di specie, in cui la formula è prevista solo nell'art. 37 citato) è senz'altro legittimo che la fattispecie possa essere individuata dall'interprete facendo riferimento alla sua previsione e applicazione nel diritto penale, ciò che è dimostrato dalla casistica

giurisprudenziale sul punto in ambito assicurativo nella quale il furto con destrezza è comunemente descritto con riferimento all'aggravante speciale del furto di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen. (cfr., fra le tante, App. Napoli, VII Sez. civ., 12 ottobre 2026 n. 6096; App. Campobasso, 15 novembre 2024 n. 267; Trib. Padova, Sez. II civ., 27 aprile 2026, n. 728).

Ai fini della qualificazione del furto con destrezza sovviene quindi la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "*la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, cod. pen. comma,1, numero 4, richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso. Sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore della cosa*" (Cass. pen. Sez, Unite, n. 12 luglio 2017, n. 34090; cfr. anche la più recente Cass. pen., Sez. V, 19 febbraio 2025 n. 14565, secondo cui "*In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo*").

Ma se così è, e cioè se la destrezza va esclusa in tutti i casi in cui l'autore del fatto approfitta semplicemente della distrazione o dell'allontanamento della persona offesa, anche nella fattispecie in esame la destrezza va esclusa perché il malfattore ha semplicemente approfittato della distrazione o allontanamento del ricorrente né d'altro canto ha in alcun modo indotto quest'ultimo ad allontanarsi dall'oggetto del successivo furto.

Fermo quanto sopra, di natura assorbente al fine di non accogliere la tesi del ricorrente, questa interpretazione risulta rafforzata anche dall'argomento logico-letterale desumibile dal testo della clausola ("*furto con destrezza sull'assicurato*"), che sembra adottare un concetto ancora più restrittivo della tradizionale fattispecie del furto con destrezza, richiedendo che tra la persona e la cosa oggetto del furto esista una relazione di contatto materiale, per essere la cosa "*indosso*" alla persona, ovvero custodita sulla persona, o tutt'al più "*a portata di mano*", ciò che nel caso di specie è pacificamente da escludersi.

In conclusione, il Collegio non ritiene di poter accogliere la domanda del ricorrente poiché il fatto, così come enunciato, non risulta essere oggetto di copertura assicurativa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA